

# Offerta economicamente più vantaggiosa: La trasparenza può attendere

---

10 Gennaio 2019

**La trasparenza per la nomina delle commissioni giudicatrici nel criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa può attendere.** È questo il risultato del comunicato di ieri del Presidente dell'ANAC **Raffaele Cantone**.

In pratica, a distanza di quasi 3 anni dall'entrata in vigore del Codice dei contratti, non viene ancora data attuazione a quella che era stata un'icona della trasparenza voluta dal Governo nella **legge delega 28 gennaio 2016, n. 11** che all'**articolo 1, comma 1 lettera hh)** inseriva tra **i principi ed i criteri direttivi specifici** quello della *"creazione, presso l'ANAC, di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione, prevedendo, tenuto conto, a seguito di apposite verifiche, delle precedenti attività professionali dei componenti e dell'eventuale sussistenza di ipotesi di conflitti d'interesse: 1) ai fini dell'iscrizione all'albo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità nello specifico settore cui si riferisce il contratto, nonché le cause di incompatibilità e di cancellazione dal medesimo albo; 2) l'assegnazione dei componenti alle commissioni giudicatrici mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione; 3) che l'ANAC adotti con propria determinazione la disciplina generale per la tenuta dell'albo, comprensiva dei criteri per il suo aggiornamento"*.

Il Presidente dell'ANAC con il **Comunicato 9 gennaio 2019**, dopo alcune premesse, ha ritenuto necessario, per evitare ricadute sul mercato degli appalti, **differire il termine di avvio del sistema dell'Albo dei commissari di gara al 15 aprile 2019**.

Il differimento deciso dal Presidente Cantone nasce per il fatto che il 15 gennaio 2019, avremmo avuto la piena operatività dell'Albo di cui all'art. 78 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 con il superamento del regime transitorio di cui all'art. 216, comma 12 dello stesso Codice ma con l'iscrizione di un esiguo numero di commissari; purtroppo, aggiunge Cantone, dalla data di

attivazione del sistema informatico per l'iscrizione all'Albo - già attivo dal 10 settembre 2018 - e per l'estrazione degli esperti da nominare nelle commissioni giudicatrici, il numero di iscritti nelle diverse sottosezioni dell'Albo ammonta a circa 2.100, di cui solo la metà estraibili per commissioni esterne alle amministrazioni aggiudicatrici con numerose sottosezioni (circa il 30%) completamente prive di esperti iscritti ed altre (circa il 40%) con un numero di esperti molto ridotto (meno di 10).

La conclusione del comunicato è quella di affermare che, in atto, il numero degli esperti iscritti all'Albo non consente di soddisfare le richieste stimate in relazione al numero di gare previste e che, quindi, tenuto conto che il quadro normativo non sembra consentire la possibilità di nominare i commissari con modalità diverse da quelle descritte all'art. 77 del Codice dei contratti nei casi di assenza e/o carenza di esperti, e di ritenere necessario, per evitare ricadute sul mercato degli appalti, **differire il termine di avvio del sistema dell'Albo dei commissari di gara al 15 aprile 2019.**

C'è da vedere se l'attuale numero di iscritti potrà aumentare nei prossimi 3 mesi e nulla si dice sui problemi che possono aver determinato l'esiguo numero di iscrizioni all'albo in un nazione in cui i liberi professionisti hanno fame di lavoro e nulla è detto in riferimento al problema legato al **D.M. del 12/02/2018** avente ad oggetto: *"Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi"* con particolare riferimento alla fissazione di un compenso minimo come previsto nell'allegato A del decreto ed al fatto che tale compenso minimo sia stato sospeso dall'**Ordinanza del TAR del Lazio 2 agosto 2018, n. 4710.**

Ci chiediamo, per ultimo che valore può avere un Comunicato che differisce il termine dell'avvio del sistema dell'albo dei commissari quando l'avvio del sistema era stato attivato con la **delibera ANAC 18 luglio 2018 n. 648** predisposta in riferimento alle previsioni contenute al **paragrafo 1.2 delle linee guida n. 5** approvate con delibera ANAC 10 gennaio 2018, n. 4, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2018. C'è, poi, da aggiungere che nelle citate **linee guida n. 5** ai **paragrafi 5.1 e 5.2** è detto testualmente che *"5.1 Le Linee Guida di cui al punto 1.2 saranno emanate entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 10 dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici. 5.2 Le linee guida di cui al punto precedente fissano la data dalla quale saranno accettate le richieste di iscrizione all'Albo. Con deliberazione che sarà adottata*

*entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente, l’Autorità dichiarerà operativo l’Albo e superato il periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici”.* Orbene l’ANAC con la **citata delibera n. 648/2018** ha deciso di ottemperare a quanto disposto al paragrafo 1.2 delle **linee guida n. 5** predisponendo una delibera (n. 648/2018) e non ulteriori linee guida ma una delibera che definisce, tra l’altro, quanto disposto ai paragrafi 5.1 e 5.2 delle citate linee guida n. 5 e, quindi, anche la data entro cui avrebbe dovuto essere superato il periodo transitorio.

In pratica al **punto 17 della citata delibera n. 648/2018** è detto testualmente che *“Ai fini dell’estrazione degli esperti, l’Albo è operativo, per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019. **Da tale data, è superato il periodo transitorio di cui all’articolo 216, comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici”.*** A nostro avviso, quindi, la citata delibera non può essere modificata da un Comunicato del Presidente dell’ANAC ma da un’ulteriore delibera che dovrebbe essere adottata dal Consiglio dell’ANAC stessa.

**P.S.:** In merito alla trasparenza segnaliamo la difficoltà a trovare nel sito dell’ANAC le novità in merito a delibere, comunicati ed altro in quanto tali novità dovrebbero essere inserite nella home dell’ANAC stessa nella sezione dedicata ai provvedimenti recenti ma così non è. Tale situazione ci obbliga, giornalmente, a cercare tra i vari atti quando, invece, tutti gli aggiornamenti dovrebbero essere inseriti, tempestivamente, nella citata sezione “Provvedimenti recenti” raggiungibile dalla home.

[Com.Pres.09.01.2019](#)